



**ENTE APPALTANTE: COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE**

**Piazza Roma n. 38 – 32045 S. Stefano di Cadore – Tel 0435/62615**

**BANDO DI ASTA PUBBLICA  
PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE E DI ALTRE STRUTTURE COMUNALI  
PER IL TEMPO LIBERO ( PARCO DI MEDOLA e IMPIANTO SCIOVIARIO *GEI*)**

In esecuzione della delibera.....

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA AVVISA CHE**

L'Amministrazione Comunale intende affidare, mediante asta pubblica, la gestione della palestra comunale nonché di altre strutture adibite al tempo libero (Parco di Medola e impianti scioviari di GEI)

**L'asta si terrà il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso il Municipio di Santo Stefano di Cadore.**

**DURATA DELLA GESTIONE: 1 (uno) ANNO** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

**METODO D'ASTA:** l'asta si terrà col metodo dell'offerta segreta economicamente più vantaggiosa per il Comune, applicando il metodo aggregativo – compensatore. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta.

Le prestazioni richieste e le condizioni del contratto sono contenute nei capitoli di gestione che gli interessati possono ritirare presso l'ufficio tecnico del Comune

**1) REQUISITI**

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) esenzione da condanne o pendenze penali;
- c) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

**2) IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo annuo a base di gara per la gestione della palestra è di **€ 34.000,00 (euro-trentaquattromila)** al netto delle spese di riscaldamento. Detto canone subirà un decremento pari alla sommatoria dei corrispettivi che concederà il Comune per la gestione del parco e degli impianti scioviari, stabilito in **€ 23.000,00 (euro-ventitremila)** annuali e determinato dalla sommatoria del contributo di € 15.000,00 riferito all'impianto sciovario e del corrispettivo di € 8.000,00 relativo al parco di Medola.

**3) MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO**

Il versamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo di gestione sarà corrisposto in quattro rate trimestrali: la prima entro il 30 settembre, la seconda entro il 31 dicembre, la terza entro il 31 marzo e la quarta entro il 30 giugno di ciascun anno della gestione.

**4) DOCUMENTAZIONE**

- 1. offerta di rialzo sull'importo a base di gara, in cifre ed in lettere, sottoscritta per esteso dal concorrente o dai rappresentanti legali della Società ed Enti Cooperativi redatta in carta legale;**
- 2. domanda,** in carta semplice, indirizzata al Responsabile dell'area tecnica ed indicante i dati anagrafici e la firma del richiedente, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica;
- 3. apposita istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato "A")** resa dal richiedente ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e munita

di copia del documento di riconoscimento, con la quale, sotto la propria responsabilità, attesti quanto segue:

- a) la ragione sociale, la sede e il relativo indirizzo, il numero di telefono, fax e la P.E.C. cui riferire le eventuali comunicazioni, il codice fiscale, la partita Iva dell'azienda;
- b) di essere iscritto nel Registro Imprese della Camera di Commercio;
- c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previsti dal D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni: di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo;
- d) di non aver in corso procedimento riguardante le situazioni appena citate;
- e) di non incorrere in alcun tipo di sospensione dell'attività specifica attinente il presente affidamento;
- f) di non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato, riferito alla moralità professionale o a delitti finanziari;
- g) che non si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire dichiarazioni che possono essere richieste;
- h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e di non trovarsi in posizione debitoria nei confronti di questo Comune;
- i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- j) che nell'esercizio della propria attività professionale non hanno commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo e prova;
- k) che il richiedente o Azienda si obbliga all'osservanza di tutte le condizioni e patti indicati nella documentazione suddetta;
- l) che l'offerta si intende quantificata in base a calcoli di propria convenienza e a proprio completo rischio;
- m) che il richiedente o Azienda concorrente si impegna a espletare il servizio secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza e antinfortunistica, di lavoro in riferimento ai vari aspetti;
- n) di impegnarsi a costituire deposito cauzionale definitivo secondo quanto stabilito dal capitolato anche con riferimento agli aspetti retributivi, assicurativi e fiscali, in tal modo sollevando da ogni riferibile responsabilità l'Ente concedente;
- o) di possedere le abilitazioni e le capacità tecniche prescritte per la conduzione ed esercizio degli impianti scioviari;

**3. in caso di raggruppamento di imprese** deve essere compilata una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante al raggruppamento e tutti i documenti devono essere presentati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;

**4. limitatamente ai raggruppamenti temporanei di impresa**, eventualmente già formalmente costituiti, devono essere consegnati l'originale e la copia autenticata dell'atto di costituzione del raggruppamento medesimo;

**5. dichiarazione dell'istante** nella quale il medesimo s'impegna a rispettare tutte le condizioni fissate dai capitolati/fogli condizioni di gestione.

**6. relazione dettagliata inerente la proposta di gestione della palestra;**

**7. copia del capitolato/foglio condizioni di gestione** firmati in ogni pagina per accettazione dal richiedente, se persona fisica, o dalle persone legalmente autorizzate, se persona giuridica, per impegnare l'offerente;

**8. copia dell'avvenuto pagamento della cauzione provvisoria** da prestare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di S. Stefano di Cadore per l'importo di **€.500,00 (euro-cinquecento)**.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario, entro gg. 15 dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà produrre le certificazioni comprovanti la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.

## **5) CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione seguirà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri:

- a) **offerta economica:** il concorrente dovrà presentare un'offerta superiore all'importo fissato all'articolo 2) del presente bando.

## **6) MODALITA' E TERMINE**

L'offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, la busta stessa dovrà essere a sua volta chiusa in un'altra busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente tutta la documentazione di partecipazione alla gara:

Le predette buste sigillate dovranno indicare all'esterno di essa il nome del concorrente e la dicitura: "Offerta per il servizio di gestione della palestra comunale e di altre strutture comunali per il tempo libero".

**Il predetto plico chiuso deve pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno**; trascorso tale termine non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti; l'aggiudicazione avverrà anche nel caso di una sola offerta pervenuta.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte, farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi, contenenti la stessa e apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune.

I plichi non controfirmati sui lembi di chiusura verranno esclusi.

## **7) PROCEDURA DI GARA**

Aperta l'asta, il Presidente, enumera e depone sul banco senza aprirle, le buste contenenti le offerte.

Le offerte mandate non possono essere più ritirate dopo aperta l'asta.

Il Presidente procede all'apertura dei plichi suddetti ed accerta la regolarità della documentazione prodotta. La gara procede con l'apertura delle offerte.

Quindi il Presidente, aggiudica temporaneamente il contratto al concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.

In caso di parità fra due o più offerte valide si procederà seduta stante con le modalità previste del R.D. 23.5.1924 n. 827 art. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **8) AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione provvisoria sarà determinata con atto dal Responsabile dell'area tecnica anche in presenza di una sola offerta valida. Il verbale di aggiudicazione dovrà ricevere l'approvazione al fine dell'aggiudicazione definitiva da parte della Giunta Municipale che provvederà con specifico atto deliberativo.

## **9) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

All'atto della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà costituire cauzione nei modi indicati nei capitoli/fogli condizione di gestione e presentarne copia all'Amministrazione Comunale.

A norma del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, il concorrente che avrà presentato la migliore offerta resta vincolato anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione e qualora rifiutasse il contratto saranno applicate le norme previste dalla Legge.

L'Aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta per il contratto inclusa la sopraccitata costituzione di cauzione, nonché presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che verrà stabilito dal competente Ufficio Comunale, a pena dell'annullamento dell'aggiudicazione stessa.

In tal caso l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

## **10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter partecipare alla procedura di appalto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento ed a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il titolare ed il responsabile dei dati personali sono rispettivamente i sigg. SCATTOLO Danilo. I dati personali possono essere comunicati al personale interno della stazione appaltante coinvolto nel

procedimento, ai concorrenti ed ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse ai sensi della legge 241/1990.

Si precisa che il concorrenti hanno diritto di ottenere, ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs n. 196/2003 e **con esclusione dell'esercizio di tale facoltà per la integrazione o rettifica dei dati prescritti per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto in proposito dal presente bando:**

*a)* l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
*b)* la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

*c)* l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

nonché ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

*a)* per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

*b)* al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

#### **ART. 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Notizie in merito alla procedura della gara o comunque altre che non siano quelle indicate al comma precedente, potranno essere richieste all'ufficio Tecnico Comunale, geom. Danilo SCATTOLO, responsabile del procedimento relativamente alla presente fase dell'appalto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, tel. 0435/62615, fax 0435/428161.

S. Stefano di Cadore, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Geom. Scattolo Danilo

## **FOGLIO CONDIZIONI PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE**

### **ART. 1 – Oggetto**

La concessione della palestra, sita in Via Udine di S.Stefano di Cadore, è riferita all'impianto sportivo nello stato in cui si trova e con le dotazioni ed attrezzature di proprietà del Comune.

La gestione, nel periodo scolastico di ogni anno (settembre /giugno), essendo l'impianto destinato alle scuole, dovrà essere svolta senza arrecare intralcio e disturbo alle attività scolastiche, considerate prioritarie.

### **ART. 2 - Finalità**

Trattandosi di struttura sportiva, da parte del gestore dovrà essere praticata ogni attività promozionale idonea a promuovere la frequenza nella palestra dei ragazzi, agevolando l'utilizzo delle associazioni sportive locali non aventi scopo di lucro. Nella gestione è compresa la possibilità di conduzione di un bar interno, ad uso esclusivo dei fruitori della palestra, nel quale non potranno essere somministrate bevande super alcoliche.

### **ART. 3 – Durata**

La durata della presente convenzione è stabilita **in 1 (uno) anno**, senza che tale periodo possa dare titolo ad eventuale rinnovo.

L'Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione in caso di gravi inadempienze da parte del Concessionario, esclusi i casi di inosservanza dovuti ad eventi straordinari e comunque non imputabili a comportamento doloso o colposo dello stesso. La revoca e la risoluzione della concessione comportano l'obbligo per il Concessionario di restituire l'impianto in perfetta efficienza a semplice richiesta della Amministrazione comunale ed entro dieci giorni e, conseguentemente, determina la cessazione degli effetti della presente convenzione.

In ogni caso, alla scadenza della convenzione, sia essa dovuta al maturare del termine di efficacia sia essa conseguente alla revoca della concessione per l'inadempimento del Concessionario, l'Amministrazione Comunale provvederà ad accertare le condizioni dell'impianto e, determinata l'entità di eventuali danni imputabili al Concessionario, ne provvederà alla notifica dell'addebito in oggetto, trattenendolo dalla cauzione di cui al successivo art. 21.

### **ART. 4 – Canone di concessione**

Il canone annuo a base di gara è fissato **in € 34.000,00 (euro-trentaquattromila)**, e dovrà essere corrisposto in quattro rate anticipate pari ad  $\frac{1}{4}$  dell'importo di aggiudicazione

### **ART. 5 - Modalità di consegna e riconsegna dei locali e attrezzature**

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza sul posto del grado di conservazione dei beni e dello stato di efficienza. Il concessionario, nel servirsi dell'immobile e delle attrezzature per l'uso determinato nella presente convenzione, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia. I beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni di consegna, fatto salvo il normale deperimento da usura.

### **ART. 6 - Responsabilità**

Per tutta la durata della presente concessione, il gestore sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode delle proprietà comunali ad essa affidate. Il concessionario è responsabile della perdita o del deterioramento dei beni consegnati nell'esercizio della propria attività di gestione (anche se cagionati da terze persone), qualora non provi che si siano verificati per normale deperimento d'uso o per qualsiasi altra causa a lui non imputabile.

### **ART. 7 - Accertamenti e verifiche**

Il Concessionario consente, in qualsiasi momento, l'accesso all'impianto da parte del personale autorizzato e/o incaricato dal Comune per tutti i controlli ritenuti opportuni dall'Amministrazione stessa nonché su esplicita richiesta della Commissione di Controllo.

### **ART. 8 – Risarcimenti, garanzie ed assicurazioni**

Il Comune di S. Stefano di Cadore ha già in essere idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio incendio e di altri eventi calamitosi inerenti il fabbricato e le attrezzature attualmente in esso contenute.

Il Concessionario, invece, dovrà provvedere a sottoscrivere in nome e per conto proprio idonea polizza assicurativa per un importo non inferiore a €. 500.000,00, a copertura della responsabilità civile per danni causati a cose e persone e conseguenti alla gestione oggetto della presente convenzione, esonerando pertanto il Comune dal sottoscrivere per sé una ulteriore ed analoga polizza.

La sottoscrizione di dette polizze costituisce condizione di validità ed efficacia della presente convenzione.

### **ART. 9 – Utilizzo dell'impianto da parte del Comune**

L'Amministrazione Comunale si riserva, con preavviso di almeno dieci giorni o, in casi eccezionali, previa intese con il gestore, di utilizzare l'impianto gratuitamente per n. 6 (sei) giornate all'anno, comprensive del martedì grasso e dell'ultimo sabato di carnevale, assumendosi l'onere delle pulizie. Le manifestazioni che si svolgeranno in tali occasioni non avranno carattere sportivo concorrenziale con l'attività del concessionario. In tal caso dovrà essere prestata dal Gruppo o dall'Associazione che avrà la disponibilità dell'impianto, il deposito cauzionale di €. 300,00, da restituire qualora al termine dell'utilizzo venga accertato che non sono stati arrecati danni alla struttura e l'avvenuto ripristino dello stato precedente.

### **ART. 10 – Utilizzo dell'impianto per finalità extra sportive**

Il Concessionario potrà utilizzare, anche cedendo a terzi, a sua discrezione, la palestra per n. 5 (cinque) serate durante ogni anno solare per attività extrasportive, previa autorizzazione della Giunta Comunale ed acquisizione dei pareri delle Autorità competenti e permessi di legge. Anche in tale caso dal Gruppo o dall'Associazione beneficiari dovrà esser prestato il deposito cauzionale di €. 300,00, da restituire qualora al termine dell'utilizzo venga accertato che non sono stati arrecati danni alla struttura e l'avvenuto ripristino dello stato precedente.

### **ART. 11 - Sub-concessione**

La sub concessione non viene ammessa per nessuna struttura sita all'interno della palestra, fatta salva l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, su espressa specifica domanda, che valuterà caso per caso.

### **ART. 12 – Utilizzo scolastico della palestra**

All'inizio di ogni anno scolastico gli Istituti Scolastici interessati dovranno comunicare gli orari di utilizzo del palazzetto al Concessionario onde poter permettere a questo ultimo una opportuna programmazione.

Nel caso in cui vi sia l'uso concomitante della palestra da parte di due classi, il Concessionario dovrà permettere l'utilizzo delle eventuali attrezzature proprie, consentendo, con la propria presenza e supervisione, l'accesso della scolaresca nelle ore che verranno concordate con le scuole di anno in anno.

Al fine di evitare intromissioni fra il concessionario della palestra e la Scuola, ciascuno dei due disporrà di un magazzino ove collocare i propri attrezzi e materiali, con divieto di accedere all'altro.

Durante le lezioni scolastiche di attività motoria effettuate nella palestra, il Concessionario si obbliga a non arrecare direttamente – tramite musica ad alto volume – o indirettamente – tramite terzi frequentanti la struttura sportiva - alcun disturbo od intralcio alle attività didattiche.

### **ART. 13 - Obblighi del concessionario**

Sono vietati al Concessionario le utilizzazioni degli impianti sportivi per usi diversi da quelli di cui all'articolo 2, salvo le deroghe previste dall'art. 10. Nel caso in cui gli impianti richiedano la temporanea chiusura totale o parziale, il Concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune. Il concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle eventuali licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. Si obbliga, inoltre, a sollevare il Comune da ogni responsabilità. In particolare, si obbliga:

#### **obblighi generici:**

- a)** ad assicurare l'uso diligente degli impianti ed attrezzature da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone, cose o animali, dall'uso di impianti concessi;
- b)** a rispondere di eventuali danni che verranno provocati alla palestra ed alle attrezzature in essa contenute in dipendenza dall'uso della stessa; in ciò è implicito quindi l'obbligo di mantenere le attrezzature e l'arredamento integri e funzionanti;
- c)** a provvedere a proprio carico alle pulizie dei locali, affiancando le prestazioni di pulizia delle bidelle ed assumendo l'onere delle intere prestazioni di pulizia nel periodo extra scolastico – da metà giugno a metà settembre e durante le vacanze natalizie;
- d)** a provvedere alla custodia degli impianti;
- e)** a sostenere le spese necessarie per la predisposizione di altri servizi ritenuti necessari dal medesimo per la propria attività.
- f)** ad essere presente di persona o tramite un rappresentante della società concessionaria, durante l'orario di apertura al pubblico dell'impianto;

#### **obblighi inerenti palestra di arrampicata:**

- g)** da parte della ditta concessionaria dovranno essere inderogabilmente osservate le norme di utilizzo della struttura di arrampicata di cui all'allegato "A", che dovrà essere esposto in modo ben visibile agli utenti di tale attrezzatura;
- h)** dovranno essere periodicamente controllati i punti di protezione (anelli di aggancio della corda) della palestra di arrampicata e provveduto eventualmente al serraggio delle viti;
- i)** dovrà essere annualmente provveduto al controllo e verifica annuale della struttura previsti dalla normativa europea EN 12572-1 tramite esibizione di certificazione rilasciata da ditta abilitata, rientrando il controllo nella manutenzione ordinaria, mentre al Comune spettano gli interventi di manutenzione straordinaria, quali la sostituzione di parti strutturali vetuste o dichiarate inagibili a seguito della verifica annuale;
- l)** viene prevista la possibilità di esigere dai fruitori, alunni frequentati una classe degli Istituti Scolastici aventi sede a S.Stefano che effettuano le lezioni di attività motoria nella palestra, una tariffa da corrispondere alla ditta gestrice;
- m)** dovrà garantire l'utilizzo della palestra di roccia per almeno cinque giorni alla settimana con orario dalle 13:00 alle 22:30, salvo priorità di uso scolastico o incompatibilità con altre attività all'interno della palestra. E' obbligatoria l'apertura nelle giornate del sabato e della domenica.

### **ART. 14 – Manutenzione ordinaria**

La manutenzione ordinaria è a carico del solo Concessionario (*art. 3 lett. a DPR 380/2001*)

### **ART. 15 – Manutenzione straordinaria**

L'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione straordinaria dell'impianto, intendendosi come tale quella prevista dall'art. 3 lett. b) – DPR 06.06.2001, n. 380.

Gli interventi di cui al presente articolo saranno concordati con il Concessionario allo scopo di non intralciare l'attività gestionale.

#### **ART. 16 – Controversie in materia di oneri manutentivi**

In caso di contestazione circa l'individuazione degli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione l'Amministrazione Comunale deciderà, sentita la Commissione di Controllo e l'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **ART. 17 - Oneri a carico del Comune**

Restano a carico del Comune tutte le spese correnti e, più precisamente:

- spese di riscaldamento e acqua calda;
- spese di energia elettrica
- spese connesse alla raccolta rifiuti e fornitura acqua;

Qualora tali spese correnti dovessero subire un aumento, rispetto alla quantità media degli ultimi tre anni di gestione comunale, in virtù del diverso utilizzo che deriva dalla concessione in uso del palazzetto, il Concessionario si obbliga a rifondere all'Amministrazione comunale le spese per maggior consumo in termini di quantitativi e non dovute ad aumenti di prezzo.

#### **ART. 18 – Interventi di modifica della struttura**

Il Concessionario non può apportare alcuna modifica od innovazione agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Sono comunque acquisiti al patrimonio comunale eventuali beni stabilmente incorporati all'impianto sportivo di interesse comunale.

#### **ART. 19 – Commissione di controllo**

Tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario viene istituita una Commissione di Controllo che, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, dovrà:

- analizzare le problematiche inerenti la gestione e l'uso del palazzetto;
- verificare ed eventualmente proporre l'adeguamento delle tariffe all'Amministrazione Comunale; quest'ultima avrà 30 giorni di tempo per decidere l'eventuale adeguamento.

Di ogni seduta di Commissione dovrà redigere un verbale, firmato da tutti i membri presenti e trasmesso entro il termine di 15 gg. alla Giunta Comunale.

La Commissione dovrà riunirsi ogni volta emergano esigenze straordinarie ed urgenti su convocazione di almeno due membri, previo avviso di sette giorni.

La Commissione sarà formata da 6 membri, di cui uno tra essi con le funzioni di segretario verbalizzante:

- n. 2 membri della Maggioranza, di cui uno fungerà da Presidente, proposti dalla Giunta Comunale e di cui uno potrà essere scelto anche tra "esterni";
- il Concessionario;
- Segretario Comunale
- n. 2 membri designati dagli Istituti scolastici locali.

La formazione della Commissione avverrà dopo la stipula del contratto.

#### **ART. 20 – Tariffe di utilizzo della palestra**

Le tariffe di utilizzo della palestra saranno stabilite con atto di Giunta Comunale e saranno modificabili nel corso della concessione come previsto all'art. 19.

Il Comune intende:

- applicare una tariffa agevolata per l'utilizzo della palestra di roccia da parte dei Gruppi promotori dell'iniziativa di realizzazione della struttura di arrampicata;
- mantenere le agevolazioni esistenti (tariffa al 50% pari ad €. 10,00) a favore di: US Comelico per n. 6 ore la settimana nel periodo dicembre/15 marzo e Comelico Volley per n. 10 ore alla settimana nel periodo ottobre/aprile, oltre a due partite di pallavolo gratuite al mese che



si svolgeranno nel fine settimana. Agevolazioni analoghe dovranno essere applicate dal concessionario a favore di eventuali altre Associazioni che frequentino con continuità la struttura. I fruitori del servizio dovranno riconsegnare lo stabile pulito.

Le tariffe dovranno essere determinate dalla Giunta Comunale immediatamente prima dell'inizio della gestione.

Le tariffe, gli orari, le norme igienico sanitarie, che disciplinano l'accesso all'impianto dovranno essere esposti al pubblico in luogo ben visibile.

#### **ART. 21 – Polizza fideiussoria**

Il Concessionario dovrà costituire nelle forme di legge, a favore del Comune di Santo Stefano di Cadore, una polizza fideiussoria pari ad €. 10.000,00 (diecimila), a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.

#### **ART. 22 – Controversie**

In caso di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, le parti rimetteranno le decisioni ad un Collegio di Arbitri composto da tre membri, dei quali: il primo designato dal Comune di S. Stefano di Cadore, il secondo dal Concessionario ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno. Le decisioni prese dal Collegio sono vincolanti e inappellabili.

#### **ART. 23 – Variazioni della convenzione a seguito modifiche soggettive o statutarie del concessionario**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare o sospendere la presente convenzione, nel caso in cui si verificano sostanziali modifiche soggettive o statutarie in capo al concessionario.

#### **ART. 24 - Revoca o sospensione della concessione – clausola risolutiva espressa**

La presente convenzione si risolverà di diritto o quantomeno, potrà essere sospesa in qualsiasi momento, quando venga contestato al concessionario da parte del Comune, la violazione delle norme di cui alla presente convenzione.

#### **ART. 25 - Riconoscimento avviamento**

In qualsiasi caso di risoluzione della presente convenzione, nessun riconoscimento, a titolo di avviamento commerciale, spetterà al concessionario o sub concessionario per l'attività di somministrazione, strettamente connessa all'attività prevalente.

Il concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, rinuncia ad ogni pretesa eventuale relativa a detto avviamento, date le condizioni economiche del bando che comprendono e considerano anche detta voce.

#### **ART. 26 – Oneri contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e registrazione della presente convenzione, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

#### **ART. 27 – Conseguenze per violazioni alle condizioni indicate**

In caso di violazioni delle condizioni suelencate da parte del concessionario, è in facoltà del Comune concedente applicare una sanzione, previa comunicazione raccomandata di avvio del procedimento o, nei casi più gravi o nel caso di reiterazione, risolvere il contratto con il semplice invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.



# **CAPITOLATO DI GESTIONE DEL PARCO DI MEDOLA**

## ***Art.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE***

L'appalto ha per oggetto la concessione della gestione dell'area comunale del Parco di Medola, compresi le attrezzature ed i manufatti ivi inseriti, come elencati nell'apposito verbale allegato al presente.

Il concetto di gestione dell'area comprende non solo le attività di manutenzione e di pulizia connesse alla sua destinazione di struttura aperta al pubblico, ma anche il suo razionale utilizzo quale centro di accoglienza e di aggregazione di ragazzi e di giovani durante la stagione estiva.

Allo scopo potrà essere gestito nel suo interno un punto di ristoro.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'area del parco per manifestazioni serali usufruendo delle strutture ivi collocate concordando le date ed il numero delle manifestazioni con il concessionario.

## ***Art.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE***

La durata della concessione viene fissata **in 1 (uno) anno** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

## ***Art.3 – SUBCONCESSIONI.***

Non è consentita la subconcessione.

## ***Art.4 – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO COMUNALE***

Il contributo comunale **di €.** **8.000,00 (euro-ottomila)** sarà erogato al concessionario al termine della stagione.

## ***Art.5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO***

Il concessionario si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni:

- A. Consentire il libero accesso al pubblico nell'area del parco;
- B. Non apportare modifiche alla conformazione dell'area ed alle strutture e manufatti in essa compresi, se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e concordate anche agli effetti economici;
- C. Mantenere pulita ed in ordine l'area, le attrezzature ed il manufatto, curandone in particolare l'igiene ed il decoro, in particolare i servizi igienici all'interno dello stesso;
- D. Contrarre una polizza di responsabilità civile per eventuali danneggiamenti che venissero arrecati;
- E. Accollarsi le spese per il personale di servizio, che dovrà essere qualificato, regolarmente denunciato e con copertura assicurativa in atto;
- F. Garantire la manodopera per la gestione nelle sue diverse fasi.

## ***Art.6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO***

Il concessionario assumerà a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria dell'area, compreso lo sfalcio delle superfici a prato, nonché le spese per il personale impiegato nell'attività, le spese per il materiale di pulizia, le spese di assicurazione, le spese per le eventuali licenze ed autorizzazioni..

## ***Art.7 – ONERI A CARICO DEL COMUNE***

Sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria e di miglioria che si rendessero necessarie durante il periodo di gestione nonché tutte le spese per utenze (*acqua, illuminazione*).

### ***Art.8 – GARANZIE SU RISCHI E RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CONCESSIONE***

Il concessionario si impegna a stipulare all'inizio della gestione polizza assicurativa a copertura di ogni rischio compresa l'alea del furto e responsabilità civile derivanti dall'esercizio dell'attività svolta.

Tale polizza deve esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura si deve estendere oltre che alle cose, anche a tutti gli utenti ed al personale.

Il Comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente capitolato.

### ***Art.9 – PERSONALE***

Sarà a carico del concessionario il personale occorrente per una corretta gestione dei servizi attivati e per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e di pulizia dell'area. Saranno pertanto a carico del medesimo gli oneri relativi alla corresponsione degli stipendi, salari e conseguenti contributi previdenziali ed assicurativi.

### ***Art.10 – RICONSEGNA DELL'AREA***

Alla scadenza della gestione, il concessionario dovrà restituire l'area del parco, con le attrezzature che contiene, nel medesimo stato in cui le ha ricevute e risultanti nel verbale di consegna.

### ***Art.11 – RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO***

Il Comune di Santo Stefano di Cadore potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione qualora risultassero comprovate serie disfunzioni nel servizio o inosservanza degli obblighi del concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività del parco, senza che il concessionario possa chiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno.

### ***Art.12 – CAUZIONE***

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario depositerà, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% dell'importo del contributo comunale al netto del ribasso offerto.

Detta cauzione, da costituirsi nei modi previsti dalla legge, sarà restituita dopo l'avvenuta riconsegna al Comune del parco, purchè il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

Il Comune avrà diritto di trattenere ed introitare la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del concessionario.

Detta possibilità è estesa ai danni da esso arrecati alle strutture e manufatti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'ente appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sul contributo da corrispondere al gestore.

### ***Art.13 – SPESE CONTRATTUALI***

Le spese inerenti e conseguenti al presente, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario.

### ***Art.14 – CONTROVERSIE ED ARBITRATI***

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Tribunale di Belluno, il quale deciderà inappellabilmente anche per quanto attiene alle spese dell'arbitrato.

# **CAPITOLATO DI GESTIONE IMPIANTO DI RISALITA "GEI"**

## **Art.1 – OGGETTO DELL'APPALTO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

L'appalto ha per oggetto la concessione della gestione dell'impianto di risalita denominato GEI compresi gli immobili necessari alla gestione, oltre alle attrezzature che saranno elencate in apposito verbale di consegna redatto con la Società aggiudicataria, da affidarsi secondo le modalità forme e norme del presente capitolato.

## **Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione viene fissata n.1 (uno) anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

## **Art. 3 – SUBCONCESSIONI**

Non è consentita la subconcessione

## **Art. 4 – REDAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta, redatta su carta legale, dovrà essere inviata a questo Comune nei modi e nei termini previsti nell'avviso di asta pubblica

All'offerta dovranno essere allegati i documenti indicati nell'Avviso di Asta Pubblica

## **Art. 5 – VERSAMENTO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE**

Il contributo comunale **di €. 15.000,00 (euro-quindecimila)** sarà erogato al concessionario al termine della stagione.

## **Art. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni:

- A. consentire, durante l'apertura degli impianti, l'accesso del personale del Comune incaricato del controllo
- B. il concessionario non potrà apportare modifiche di alcun genere alla struttura ed agli impianti avuti in concessione se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- C. mantenere perfettamente puliti i locali e gli impianti in modo da salvaguardare dal punto di vista igienico-sanitario, gli utilizzatori degli impianti;
- D. consentire al Comune di S. Stefano di Cadore, l'esecuzione degli eventuali lavori di messa a norma, di manutenzione straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno, senza rivalsa alcuna da parte sua, nei confronti dell'Amministrazione, per mancata apertura o interruzione della stessa;
- E. garantire l'apertura dell'impianto tutti i giorni compresi infrasettimanali; l'apertura sarà condizionata alle condizioni di innevamento della pista;
- F. assicurarsi per responsabilità civile e per i mezzi di servizio;
- G. accollarsi le spese per il direttore di esercizio;
- H. accollarsi le spese per il personale di servizio che dovrà essere qualificato, regolarmente denunciato e con copertura assicurativa in atto;
- I. garantire la manodopera per l'assistenza, per i collaudi e per le prove;

- J. garantire l'innevamento artificiale della pista;
- K. garantire la manutenzione ordinaria dell'impianto e del mezzo battipista;
- L. garantire tutte le spese di fornitura telefonica e di riscaldamento per impianti e uffici;
- M. garantire le spese di ordinaria conduzione dei locali di proprietà comunale concessi in comodato d'uso per il periodo di durata del contratto;
- N. fornire gasolio per l'autotrazione;

#### **Art. 7 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERE**

La concessione della gestione in argomento è finalizzata a garantire un servizio consono all'attuale realtà comunale e deve garantire ed eseguire la più ampia promozione per tutte le attività compatibili con la struttura nel rispetto delle seguenti modalità:

1. garantire l'apertura dell'impianto tutti i giorni compresi infrasettimanali; l'apertura sarà condizionata alle condizioni di innevamento della pista;
2. è ammesso l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni sportive in qualunque periodo anche comportanti la temporanea chiusura al pubblico non interessato all'evento, previo accordo tra le parti.

#### **Art. 8 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

La concessione di cui al presente capitolato comporterà l'assunzione dei seguenti oneri da parte del concessionario:

1. Spese per la manutenzione ordinaria di cui all'art. 16, nonché per tutte le forniture ed i servizi connessi allo svolgimento dell'attività compresi, telefono, raccolta rifiuti, acqua e pulizia dei locali annessi interni ed esterni
2. Spese per tutto il personale impiegato nel funzionamento dell'impianto
3. Spese di fornitura del materiale di pulizia
4. Spese per l'assicurazione di cui all'art. 10
5. Spese relative all'assicurazione incendio e responsabilità civile inerente l'intero complesso
6. Spese riguardanti licenze, autorizzazioni, imposte e tasse comunali, nullaosta necessari per la conduzione degli impianti
7. Spese di riscaldamento
8. Pulizia ordinaria, sgombero neve e asportazione ghiaccio in tutti i percorsi pedonali

#### **Art. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il Comune mette a disposizione del Concessionario tutti i dispositivi, attrezzature e macchinari esistenti facenti parte della dotazione dell'impianto sioviano di GEI, anche di quelli accessori e pertinenziali.

Restano a carico del Comune le spese di energia elettrica, i costi di collaudo degli impianti e le opere di manutenzione straordinaria e miglioria che si rendessero necessarie durante il periodo di gestione.

Gli eventuali adeguamenti della struttura alle normative di Legge in materia di igiene, sicurezza, antincendio etc., vigenti al momento della stipula del contratto e/o successivi alla stessa data, dovrà avvenire previa presentazione di un progetto sul quale la Giunta Comunale dovrà esprimere il proprio benessere.

## **Art. 10 – GARANZIE SU RISCHI E RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CONCESSIONE**

Il concessionario si impegna a stipulare all'inizio della gestione, polizza assicurativa a copertura di ogni rischio compresa l'alea del furto e R.C. derivanti dall'esercizio dell'attività svolta, che andrà notificata al Comune con un massimale minimo di 500.000,00 Euro (cinquecentomila-euro).

Tale polizza deve esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura si deve estendere oltre che alle cose, anche a tutti gli utenti ed al personale.

Il Comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente capitolato.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a negligenze e/o imperizia della gestione, da verificarsi di volta in volta da parte del Comune, resteranno a carico del Concessionario della gestione. Qualora l'ammontare dei danni non fosse coperto da apposita polizza assicurativa, verrà recuperato avvalendosi della cauzione all'uopo prestata.

## **Art. 11 - INTERVENTI DI MIGLIORIA**

Possono essere proposti dal concessionario e sottoposti all'approvazione dell'amministrazione Comunale, che decide circa il finanziamento degli stessi, prevedendo in tal caso una eventuale partecipazione del concessionario al costo degli stessi.

Possono essere decisi dal Comune e da esso finanziati.

## **Art. 12 – NOMINA DEL GESTORE**

Il concessionario, nell'impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e impianti, con la firma del contratto, si assume la gestione e la custodia dell'impianto di risalita GEI, dei locali e degli spazi esterni annessi, e sarà quindi responsabile, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione.

In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso graverà sul gestore che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

## **Art. 13 – PERSONALE**

La gestione della struttura dovrà essere svolta dal concessionario con propri capitali e proprio personale.

In particolare sarà a carico dello stesso tutto il personale occorrente per una corretta gestione e per l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria di tutto il complesso. Pertanto saranno a carico del medesimo tutti gli oneri relativi alla corresponsione degli stipendi, salari, e conseguenti contributi previdenziali ed assicurativi di legge per il personale dipendente in servizio.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, ed il concessionario è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per il Concessionario.

## **Art. 14 – USO DEI LOCALI ED IMPIANTI – SOSPENSIONE**

Con la firma del contratto il Comune garantisce per tutta la durata della concessione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per

anomalie, disfunzioni, adeguamento sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria  
Resta comunque inteso che nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione comunale al concessionario per un periodo di sospensione inferiore a mesi 2 (due).

#### **Art. 15 – RISPETTO DELLE MISURE IGIENICO SANITARIE**

Il concessionario è tenuto al rispetto, per quanto di competenza, di tutte le operazioni e norme relative agli aspetti igienico-sanitari concernenti la manutenzione e la vigilanza dell'impianto sportivo.

#### **ART. 16 – OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

Nel periodo di affidamento in gestione, sono a totale carico del concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione dell'impianto di risalita e dei locali interni ed esterni annessi, comprese quelle relative alle attrezzature, che si rendano necessarie nel corso della gestione stessa, sia che queste vengano rilevate dal gestore, che dal Comune nel corso di periodiche ispezioni.

Tali opere, che dovranno comunque essere oggetto di apposite segnalazioni al Comune per sua opportuna conoscenza, si intendono anche estese alla riparazione e/o sostituzione delle rifiniture e decorazioni, alla tenuta in efficienza degli impianti elettrici, di sicurezza, idrici, di riscaldamento comprendendo anche la sostituzione di vetri, sostituzione di rubinetterie e lampade, pulizia e disinfezione dei locali, ripristino materiale ed attrezzature di pronto soccorso e comunque tutte quelle opere che per consuetudine fanno capo all'affittuario in dipendenza dell'art. 1609 del Codice Civile.

Nel caso in cui le suddette opere non vengano eseguite, il Comune invierà specifico invito-diffida con lettera raccomandata applicando le penali di cui all'articolo 23 lettera B. Se tale situazione continuerà a sussistere, il Comune si sostituirà al concessionario applicando le penali di cui all'articolo 23 lettera C.

#### **Art. 17 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dell'impianto affidato in gestione ed eventuali interventi di adeguamenti a future norme di sicurezza sono a carico del Comune.

Tali lavori, a seguito di opportune verifiche tecniche, saranno disposti dal Comune. L'Amministrazione programmerà la realizzazione degli stessi in relazione all'entità ed urgenza dei medesimi, che di norma saranno eseguiti nei periodi di chiusura dell'impianto sportivo.

Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio delle attività sportive, non potranno essere di pretesto al Concessionario per richieste non contemplate nel presente capitolato.

#### **Art. 18 – PUBBLICITA' – ATTIVITA' COMMERCIALI**

Su specifica richiesta, corredata da appositi bozzetti, il concessionario potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale ad installare all'interno della struttura e nei locali interni e negli spazi esterni annessi, cartelli pubblicitari.

Sulla pubblicità di cui sopra il Comune riscuoterà la relativa imposta o costo della promozione secondo disposizioni e tariffe vigenti in materia.



Il materiale di cui sopra dovrà essere mantenuto in buono stato di manutenzione; in caso diverso dovrà essere rimosso.

Il concessionario potrà altresì esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 19 – RESPONSABILITA' DI GESTIONE**

Il concessionario risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del proprio personale e dovrà segnalare al comune per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l'uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

#### **Art. 20 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e a cose, che potessero in qualsiasi momento e modo derivante da quanto forma oggetto del presente capitolato.

Per quanto sopra, al momento della stipula del contratto di concessione della gestione il Concessionario dovrà depositare copia della polizza assicurativa, appositamente stipulata, a copertura di ogni rischio connesso all'uso dei locali in concessione (R.C., furto, incendi), come indicato all'articolo 10.

#### **Art. 21 – RICONSEGNA DELLE STRUTTURE**

Alla scadenza della gestione, il concessionario dovrà restituire la struttura sportiva e relative attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal Verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso dell'Amministrazione ed il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna delle strutture, che dovrà essere oggetto di apposito verbale, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del concessionario, tutte le opere di manutenzione ordinaria, delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione.

#### **Art. 22 – RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO**

Il Comune di S. Stefano di Cadore potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio o inosservanza degli obblighi del concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività della struttura sportiva, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della gestione, senza che il concessionario possa richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno.

#### **Art. 23 – PENALI**

Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze d'obbligo derivanti dal presente Capitolato comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

1. Per l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente capitolato verrà applicata una penale di Euro 260 (duecentosessanta)
2. Per l'inosservanza di cui all'art. 15 del presente capitolato, fatte salve e impregiudicate le azioni di competenza dell'A.S.L.10 verrà applicata una penale di Euro 520 (cinquecentoventi)
3. Per le opere di manutenzione ordinaria eseguite dal concessionario a seguito di invito-diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell'importo delle opere
4. Per le opere di ordinaria manutenzione eseguite dal Comune verrà applicata una penale pari al doppio dell'importo delle stesse
5. Per ingiustificata chiusura degli impianti nei periodi indicati all'art. 7 verrà applicata una penale pari a Euro 260 (duecentosessanta) per giornata.

#### **Art. 24 – CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, il concessionario depositerà, all'atto della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione rapportato all'intera durata del contratto. Tale cauzione da costituirsi nei modi previsti dalla legge, sarà restituita dopo l'avvenuta regolare consegna al Comune della struttura sportiva in oggetto e sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

Il Comune avrà diritto a trattenere e incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempimento del concessionario. Tale possibilità è estesa ai danni da esso direttamente o indirettamente arrecati alla strutture e agli impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione,

#### **Art. 25 – STIPULA CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il presente contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata firmata dal concessionario e dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18.11.1923 – n. 2440

#### **Art. 26 – CONTROVERSIE ED ARBITRATI**

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Pretore di Torino, il quale deciderà inappellabilmente anche per quanto attiene alle spese arbitrarie.